

## NOTA ILLUSTRATIVA DELLE POLIZZE COLLETTIVE N. 401 e 0D6.59.00800003

Attenzione: il presente documento ha il solo scopo di fornire una illustrazione sintetica delle caratteristiche della copertura assicurativa prestata dalle Polizze Collettive n° 401 e 0D6.59.00800003 stipulate da Consel S.p.A. nell'interesse dei propri clienti e offerta in abbinamento ai finanziamenti. Il presente documento non costituisce nota informativa né condizioni di contratto. Le condizioni di assicurazione complete sono contenute nei documenti contrattuali.

### INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa offerta dalle polizze collettive n° 401 e 0D6.59.00800003 è prestata da:

- Augusta Vita S.p.A., con sede legale via Mazzini 60 - 10123 Torino - Italia, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 18.09.1985 pubblicato sulla G.U. n. 237 del 8/10/1985; risulta inoltre iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n.02944940010.
- Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede legale via Mazzini 53 - 10123 Torino - Italia, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 6/4/1983 pubblicato sulla G.U. n. 106 del 19/4/1983; risulta inoltre iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n. 04081700017.

### INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE OFFERTE

Aderendo alle Polizze Collettive n°401 e n° 0D6.59.00800003 il cliente di Consel S.p.A., cui viene erogato il finanziamento tipo personale, viene assicurato contro il rischio di non potere pagare le rate di rimborso nel caso di suo decesso o invalidità totale e permanente nonché in caso di inabilità totale e temporanea al lavoro, malattia grave o perdita di impiego. Le Polizze garantiscono in tutto o in parte il rimborso del debito residuo a Consel S.p.A..

**Attenzione:** le Polizze escludono la copertura in alcuni specifici casi di morte, invalidità, inabilità, malattia o perdita d'impiego oltre a specifiche ipotesi di franchigia, carenza di copertura e massimali, come altresì precisato nelle condizioni di assicurazione, di cui si raccomanda al cliente la lettura integrale.

Le prestazioni assicurative offerte dalle polizze sono illustrate qui di seguito.

#### A) POLIZZA COLLETTIVA N. 401

##### Copertura assicurativa per Decesso

Rischio assicurato: decesso dell'assicurato salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione.

Prestazione assicurativa: l'Assicuratore liquida, nei limiti dei massimali previsti, una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante al momento del decesso, esclusi eventuali importi di rate insolute.

##### Copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale e Permanente

Rischio assicurato l'Invalidità Totale e Permanente dell'assicurato, di grado non inferiore al 66%, salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione.

Prestazione assicurativa: l'Assicuratore liquida nei limiti dei massimali previsti, una somma pari al debito residuo in linea capitale al momento del sinistro, esclusi eventuali importi di rate insolute.

#### B) POLIZZA COLLETTIVA N. 0D6.59.00800003

##### Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro

Rischio assicurato: l'inabilità temporanea totale al lavoro a favore

di lavoratori autonomi o , lavoratori dipendenti pubblici, salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione.

Prestazione assicurativa: l'Assicuratore, dopo il periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi (ridotto a 30 giorni in caso di ricovero ospedaliero), corrisponde un'indennità pari alle rate mensili che hanno scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa fino a concorrenza dei massimali previsti.

##### Copertura assicurativa in caso di Malattia Grave

Rischio assicurato: l'insorgere di una delle Malattie Gravi specificate nelle condizioni di assicurazione in una persona che non svolga un'attività lavorativa salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione. La copertura assicurativa non è efficace nel caso in cui il sinistro avvenga nei primi 90 giorni di decorrenza della copertura assicurativa.

Prestazione assicurativa: l'Assicuratore liquida nei limiti dei massimali previsti, una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante alla data di prima diagnosi, escluse eventuali rate insolute.

##### Copertura assicurativa in caso di Perdita d'Impiego

Rischio assicurato: la perdita d'impiego a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" di lavoratori dipendenti privati che abbiano superato il periodo di prova e che risultino assunti da almeno sei mesi salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione.

La copertura assicurativa non è efficace qualora il licenziamento avvenga nei primi 90 giorni dalla decorrenza della copertura stessa.

Prestazione assicurativa: l'Assicuratore, dopo il periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi, corrisponde un'indennità pari alle rate mensili che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione fino a concorrenza dei massimali previsti.

##### PREMIO

Il premio è unico, anticipato, e dipende dall'importo e dalla durata del finanziamento ed è incluso nel capitale finanziato. L'ammontare totale del premio unico, indicato sul contratto di finanziamento, è comprensivo dell'eventuale imposta di assicurazione.

##### DECORRENZA E DURATA

Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del contratto di finanziamento di Consel S.p.A..

La copertura assicurativa ha termine:

- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento;
  - alla fine del mese di compimento del 75° anno di età da parte dell'Assicurato;
- in caso di sinistro pagato in relazione alle garanzie Decesso, Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave.